

« acciò che se 'l matrimonio non sarà delli prohibiti dalle leze nostre el sii notato « sopra un libro separato... et sia sottoscritto per tutti tre gli avogadori »⁽¹⁾. Da questo decreto ebbe origine il *Libro matrimoni*, che insieme con quello *delle nascite* formò il *Libro d'oro* e fu tenuto dall'avogaria fino al cadere della Repubblica. Nel 1533 (9 marzo), dopo aver premesso che se alcun nobile avesse sposato « alchuna fantesca o « femina di villa, over qualunque altra di abjetta et vil condizione », i figli avrebbero perduto la nobiltà, si ordinava che, se qualche dubbio circa la condizione della moglie



OCCUPAZIONI E CURE DOMESTICHE DELLE DONNE.
 Incisione di Luca Bertelli della metà circa del sec. XVI.

sorgesse negli avogadori, questi dovessero *dedur la cosa* al collegio⁽²⁾, a cui fu sempre sottoposto di caso in caso il giudizio, dopo aver indagato se il padre e l'avo della sposa avessero « esercitato arte meccanica et manual ovvero di altra conditione simile « a questa, sempre intendendosi che la donna che haverà tenuto vita inhonesta non « possi esser admissa »⁽³⁾. Anche per i matrimoni dei cittadini originari, dopo la metà del secolo XVI, vi furono leggi speciali. Un decreto del 3 luglio 1569 stabilisce che gli uffici di cancelleria non possano dalla quarantia criminale conferirsi che « a cittadini nostri originarij et nasciuti di legitimo matrimonio, i quali siano obbligati provar

(1) Arch. di Stato, C. X, *Comuni*, reg. 2, c. 16 t.

(2) Ibid., M. C., *Libro d'oro*, XI, c. 172.

(3) Ibid., *Senato, Terra*, reg. 59, c. 75 (30 giugno 1589).